

IV. Diritti civili e libertà

(artt. 7, 8, 13-17 e 37 (a))

A integrazione del precedente Rapporto, si segnala che nel periodo fra il 2000 e il 2007, in cui si sono susseguite più legislature (XIII, XIV, XV), ci sono stati alcuni importanti interventi normativi, con i relativi atti attuativi, volti a dare maggior ampiezza agli strumenti di tutela dei diritti civili e libertà, garantiti e riconosciuti dalla Costituzione ad ogni persona dalla nascita, in quanto diritti inviolabili dell'uomo, in conformità a una visione incentrata sulla pari dignità di ciascun individuo, inteso sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (artt. 2 e 3 Cost.). Si può dire anzi che l'ordinamento giuridico italiano stia vivendo una fase di profondo rinnovamento all'insegna del riconoscimento ai minori d'età di quelle garanzie affermate dalla Costituzione in modo indistinto verso ogni persona. In particolare con le riforme della normativa dell'adozione intervenuta con la L. 476/1998 e con la L. 149/2001, hanno ricevuto attenzione i diritti del minore all'identità personale nella nuova famiglia adottiva con riferimento alla conoscenza della sua storia precedente all'adozione e al rispetto delle sue opinioni ai fini della decisione adottiva.

4.1 Il diritto del fanciullo al nome, alla cittadinanza e alla conoscenza delle origini

La registrazione della nascita

Quanto alla registrazione immediata del bambino al momento della nascita, il *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile* approvato con DPR 396/2000, obbliga a una denuncia della nascita entro tre giorni – presso l'ospedale – o dieci – presso il Comune – da quando è avvenuta e prevede le modalità, ove ciò non avvenga, di una denuncia tardiva (artt. 29, 30 e 31).

Il fenomeno della non registrazione alla nascita può dirsi di scarsa rilevanza e si verifica prevalentemente nel caso di bambini nati fuori di un ospedale o di una casa di cura, soprattutto da madri straniere clandestine che successivamente non provvedono alla denuncia di nascita perché temono di venire scoperte dalle istituzioni ed essere soggette a provvedimenti espulsivi o perché sono preoccupate che possa essere loro tolto il bambino per la loro condizione economica e abitativa che non consente loro di occuparsene adeguatamente.

Ove venga accertata una situazione di omessa dichiarazione, si provvede immediatamente¹. Nel caso dei bambini abbandonati alla nascita, l'obbligo di intervenire a soccorso di un bambino abbandonato grava su chiunque lo trovi, che dovrà – secondo quanto previsto dall'art. 38 del DPR 396/2000 – affidarlo a una comunità di tipo familiare (non

¹ La legge prevede che, ricevutane l'informazione, l'ufficiale dello stato civile ne dia notizia al procuratore della Repubblica ai fini della promozione del giudizio di rettificazione (come dispone l'art. 32 del DPR 396/2000) e poi formi l'atto di nascita in base al relativo decreto giudiziario.

più un istituto, dopo che dal 31 dicembre 2006 ogni nuovo ingresso di un bambino in istituto è vietato) o a una struttura sanitaria. Il direttore della struttura d'accoglienza a sua volta dovrà subito darne notizia all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui è avvenuto il ritrovamento, che procederà alla registrazione, informando il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva competenza (apertura delle procedure di tutela e di adottabilità).

La legge italiana consente che la madre e/o il padre – coniugati o meno fra loro – possano non riconoscere il bambino, dettando delle regole precauzionali per assicurare che tale scelta sia libera e non condizionata da situazioni di precarietà economica o da stati emotivi transitori connessi al dopo parto. I genitori devono a questo scopo essere opportunamente informati delle possibilità di aiuto che possono essere loro offerte e del loro diritto di ottenere un tempo di ripensamento. Ove la decisione dei genitori di non riconoscere il figlio appaia convinta, si segue la stessa procedura dettata per la registrazione della nascita dei bambini abbandonati, annotando sull'atto di nascita che il bambino è figlio di donna che non intende essere nominata. Diverso è il problema che si pone quando i bambini la cui nascita non è stata registrata negli Stati dove sono nati emigrano successivamente in Italia con i genitori o con un genitore o da soli. Si tratta di bambini di cui spesso non si conosce neppure il luogo e la data di nascita. In questi casi il bambino ha il nome con cui è stato chiamato in famiglia ma non un nome registrato e il suo atto di nascita inesistente non può essere trascritto in Italia. Si tratta di bambini di fatto apolidi anche per la considerazione che non essendo registrati è comunque difficile un loro ritorno nel Paese dove sono nati.

Quanto alle ipotesi in cui la nascita, grazie alle tecniche di fecondazione assistita, sia avvenuta tramite il ricorso alla fecondazione eterologa, nonostante questa prassi sia vietata (L. 40/2004, art. 4), il legislatore ha previsto, a tutela del figlio, che esso sia registrato come figlio della donna che l'ha procreato e del suo coniuge (o dell'uomo convivente che l'ha riconosciuto), assicurando così al bambino un'identità certa. In sostanza, è prevalsa una soluzione che dà rilievo a una genitorialità ancorata alla scelta procreativa, compiuta dalla coppia, e non al vincolo biologico, pur sussistente, fra il nato e il terzo donatore dei gameti; e l'identità del bambino è ancorata definitivamente al cognome di coloro che l'hanno desiderato e voluto come figlio. Di conseguenza non è possibile effettuare il disconoscimento della paternità, né da parte del coniuge della donna che si sia sottoposta a tale pratica, né da parte del convivente che vi abbia acconsentito in base ad «atti conclusivi». Inoltre il donatore di gameti, sempre nel caso di fecondazione eterologa effettuata in violazione del divieto legislativo, non acquisisce alcuna «relazione giuridica parentale col nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi».

Relativamente alla condizione della madre di un figlio nato grazie al ricorso alle tecniche in questione, che si tratti di fecondazione omologa oppure (sebbene in violazione della legge) di fecondazione eterologa, la L. 40/2004 prevede che la madre, dopo avere voluto coscientemente il figlio, non possa dichiarare la volontà di non essere nominata, diversamente da quanto invece può accadere nelle ipotesi di filiazione «biologica» (in applicazione dell'art. 30, c. 1, del DPR 396/2000)².

² Quanto alle procedure amministrative, la dichiarazione di nascita può essere resa all'ufficiale dello stato civile da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale, oppure dal medico o dall'ostetrica, o da ogni altra persona che abbia assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata (art. 30 DPR 396/2000). La dichiarazione di nascita può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale da parte di uno o di entrambi i genitori. Per la formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione deve essere corredata

Il diritto al nome e al cognome

Nell'atto di nascita (art. 29 del DPR 396/2000) devono essere indicati «il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato». Al momento della registrazione della nascita il dichiarante dà il nome al bambino, ma quando egli non lo fa il diritto del bambino al nome è ugualmente assicurato perché in questo caso vi provvede l'ufficiale dello stato civile. Di regola, inoltre, l'ufficiale di stato civile sceglie il nome, e insieme il cognome, quando si tratta di bambino non riconosciuto dai genitori³.

Con riferimento al cognome, le disposizioni vigenti per i minori contengono un regime diverso per i figli nati nel matrimonio (detti anche legittimi), per i figli legittimati (tali i figli naturali che acquistano la qualità di figli legittimi a seguito di dichiarazione giudiziale, per susseguente matrimonio fra i genitori o con dichiarazione resa dal genitore legittimante in un atto privato *inter vivos* o *mortis causa*), per i figli naturali, per i figli nati con le tecniche di procreazione assistita e per i figli adottivi. I figli legittimi hanno il cognome del padre. Anche i figli legittimati, al pari dei figli legittimi, assumono dopo la legittimazione il cognome del padre, se la legittimazione interviene quando sono ancora minori (art. 33, c. 2, DPR 396/2000). Per i figli naturali il regime è più complesso (art. 262 cc). Essi, se sono riconosciuti congiuntamente da entrambi i genitori al momento della formazione dell'atto di nascita, assumono il cognome del padre; lo stesso avviene se è il padre a riconoscerli per primo. Se invece sono riconosciuti solo dalla madre, essi ne assumono il cognome. Infine se, successivamente al riconoscimento materno, quando sono ancora minori il padre li riconosce ovvero la paternità viene dichiarata con sentenza a seguito di un giudizio, il tribunale per i minorenni delibera se debbono conservare il cognome della madre, o sostituire il cognome della madre a quello del padre, o mantenere il cognome

da un'attestazione di avvenuto parto in cui siano indicate le generalità della puerpera, nonché il giorno e l'ora della nascita, il Comune, l'ospedale o la casa di cura o ogni altro luogo in cui sia avvenuta, e il sesso del bambino; nel caso in cui la madre non sia stata assistita da personale sanitario, il dichiarante, se non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, deve produrre una dichiarazione sostitutiva (prevista dall'art. 2 L. 4 gennaio 1968, n. 15).

In ipotesi di dichiarazione di nascita tardiva (art. 31), avvenuta oltre dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. Onde evitare dichiarazioni false, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita dandone notizia alla Procura della Repubblica competente. Se, però, il dichiarante non produce la necessaria documentazione (di cui all'art. 30, cc. 2 e 3 DPR 396/2000), o non indica le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento di rettificazione. A tale scopo, l'ufficiale dello stato civile deve informare il prima possibile il procuratore della Repubblica perché si proceda a promuovere il relativo giudizio.

³ A tutela della dignità del bambino e del suo diritto a essere identificato con chiarezza, sono posti limiti all'attribuzione del nome vietando che siano scelti nomi ridicoli o vergognosi, che sia dato come nome un cognome o che il bambino sia chiamato con lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi. Nel caso di bambini non riconosciuti dai genitori, non si possono imporre nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato (art. 34 DPR 396/2000). Qualora, in violazione di tali divieti, il dichiarante insista nel voler dare un determinato nome al bambino, l'ufficiale dello stato civile, dopo averlo avvertito dei divieti riceve la sua dichiarazione, forma l'atto di nascita, ma informa subito il procuratore della Repubblica perché se del caso promuova giudizio di rettificazione.

della madre antepoendolo o posponendolo a quello del padre (art. 262, c. 3 cc integrato nei suoi contenuti dalla Corte costituzionale⁴).

Con riferimento ai figli (di coppie eterosessuali, coniugate o conviventi) nati a seguito del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la L. 40/2004 prevede (art. 8) che essi abbiano il medesimo status di coloro che nascono dall'unione biologica fra i genitori, ossia, rispettivamente, lo stato dei figli legittimi, se figli di una coppia di coniugi, oppure di figli riconosciuti, se figli di partner non uniti in matrimonio, con conseguente applicazione delle regole per l'attribuzione del cognome previste rispettivamente per i figli legittimi e i figli naturali.

Infine nell'adozione legittimante il bambino assume il cognome del padre adottivo sostituendolo al proprio (art. 27, c. 1, L. 184/1983), mentre nell'adozione che non ha effetti legittimanti, cosiddetta adozione in casi particolari, il bambino assume il cognome dell'adottante antepoendolo al proprio (art. 55 L. 184/1983 e art. 299 cc).

Questa disciplina generale dei criteri di attribuzione del cognome è stata negli ultimi anni rivista dalla giurisprudenza che su alcuni punti l'ha resa più flessibile. I nuovi orientamenti partono dalla considerazione delle triplice funzione del cognome: esso viene riconosciuto come segno di identità personale (ogni persona sa di avere quel cognome), di identità familiare (il cognome richiama alla famiglia cui un soggetto appartiene) e di identità sociale (nel contesto in cui vive una persona è conosciuta e chiamata con quel cognome). In questa visuale si è venuto affermando il diritto del minore di conservare il proprio cognome quando esso è ormai diventato elemento di identità personale e sociale anche quando dovrebbe mutare per qualche causa il riferimento all'identità familiare (ad esempio, per il disconoscimento della paternità). In secondo luogo ci si rivolge di più verso scelte sul cognome che rispondano nel concreto all'interesse del minore. Per esempio la Corte di cassazione, con una sentenza del 2006, ha dato risalto alle ragioni sottese all'attribuzione del cognome nel caso di un bambino riconosciuto dalla madre al momento della nascita e dal padre molti anni dopo, quando il bambino era già preadolescente. In quell'intervallo temporale il minore non solo aveva maturato una propria "identità personale" e sociale con il cognome trasmessogli della madre, con il quale era conosciuto nell'ambito scolastico e delle relazioni sociali, ma aveva anche raggiunto una "capacità di discernimento" tale da essere consapevole di appartenere al gruppo familiare della madre. Di qui la conclusione che sarebbe stata per lui una sicura fonte di «turbamento e disagio l'assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno». La Cassazione non ha mancato di rilevare che nell'interpretazione della normativa in materia (art. 262 cc) si deve «tenere conto della emersione nel sistema e nel costume sociale di una tendenza a mettere in discussione la regola della automatica attribuzione del patronimico». La conclusione è stata che, «per i figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti dal padre immediatamente o comunque contemporaneamente alla madre», non solo si deve considerare «esclusa per legge l'automatica imposizione del cognome paterno (art. 262 cc), ma deve essere riconosciuta al cognome già acquisito dal figlio, anche se non conforme al rapporto di filiazione, una propria autonoma tutela quale segno distintivo dell'identità personale fino ad allora da lui posseduta nell'ambiente in cui vive». Di conseguenza, in una valutazione connotata da una vasta discrezionalità, deve rilevare «il modo più conveniente di individuazione del minore, con riguardo allo sviluppo della sua personalità, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trovi a essere inserito» più che il riferimento ai genitori. In simili situazioni un diritto di famiglia adeguato ai valori costituzionali e che

⁴ Corte costituzionale, sent. 23 luglio 1996, n. 297.

ponga al centro la tutela del diritto del minore secondo la Cassazione deve escludere che il minore per effetto del riconoscimento paterno perda il cognome materno, non solo in considerazione di ragioni precise (come la cattiva reputazione del padre), tali da far supporre un pregiudizio per il minore, ma anche allorché il «matronimico sia assunto ad autonomo segno distintivo della di lui identità personale», soprattutto quando il minore si trovi in «una fase preadolescenziale o adolescenziale della sua vita, [quando] potrebbe avere già acquistato una sua ben definitiva e formata identità».

Il diritto alla cittadinanza

L'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo chiede che, per effetto dell'immediata registrazione della nascita, ogni bambino abbia diritto ad acquisire una cittadinanza e quindi a non essere considerato apolide. Come riferito nel precedente Rapporto, la disciplina italiana dell'acquisto della cittadinanza, dettata dalla L. 91/1992, che non ha subito sostanziali variazioni, risponde a questa richiesta. Si rendono, però, opportune alcune specifiche in ordine all'acquisto della cittadinanza automatico per il bambino straniero adottato da cittadini italiani. Esso avviene qualunque sia il tipo di adozione e qualsiasi sia stato il momento dell'adozione stessa (art. 3 L. 91/1992), e pertanto per i minori adottati il diritto alla cittadinanza trova un'attuazione piena. Poiché peraltro a mente dell'art. 34, c. 3, della L. 184/1983 (come modificato dalla L. 476/1998) l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato si realizza con la trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione, sono sorte delle questioni. Il Ministero dell'interno ha precisato con una circolare⁵ che la trascrizione del provvedimento di adozione non produce l'acquisto della cittadinanza italiana, ma è la condizione per attribuire efficacia, nell'ordinamento giuridico italiano, al provvedimento straniero che, dopo la sua trascrizione, potrà esplicitare «con decorrenza retroattiva», ossia sin dalla data della sua emanazione, l'effetto di attribuzione della cittadinanza⁶.

4.2 Il diritto del fanciullo a preservare la propria identità

Raccomandazione n. 28, relativa al diritto del bambino di conoscere l'identità dei propri genitori e alla relazione dei bambini nati al di fuori del matrimonio con entrambi i genitori

Il diritto di ogni fanciullo, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi e il correlato impegno degli Stati a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue rela-

⁵ Ministero dell'interno, circolare K. 28.4, del 13 novembre 2000.

⁶ Si tratta di un'applicazione del principio, contenuto nelle nuove norme disciplinanti lo stato civile, come riformate dal DPR 369/2000, secondo il quale l'effetto dell'iscrizione o della «trascrizione di un atto nei registri ha solo la funzione di attribuire certezza giuridica e dare pubblicità ai fatti registrati, giammai quella di incidere sul momento costitutivo di uno status giuridico il cui sorgere scaturisce esclusivamente dagli atti o dai fatti ai quali la legge attribuisce l'efficacia costitutiva del rapporto giuridico». Quindi, al momento dell'ingresso in Italia, il bambino adottato all'estero viene iscritto nei registri dell'anagrafe come convivente con i genitori adottivi e con la cittadinanza del suo Paese d'origine, ma la cittadinanza italiana che gli sarà attribuita solo dopo l'ordine di trascrizione avrà effetti retroattivi dalla data del provvedimento di adozione.

zioni familiari senza ingerenza alcuna, enunciati negli artt. 7 e 8 della Convenzione trovano un pieno riconoscimento nell'art. 30 della Costituzione italiana del 1948 che afferma che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, e che solo in caso di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti altrimenti i loro compiti. Esso è stato ribadito ancora meglio in occasione della riforma, avvenuta con L. 149/2001, della L. 184/1983 sull'adozione che ora ha il titolo *Diritto del minore ad una famiglia* e che recita all'art. 1: «Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto».

Il diritto del bambino di preservare la propria identità può essere letto, però, soprattutto come diritto del bambino a conoscere l'identità dei suoi genitori biologici nelle situazioni in cui egli sia stato adottato da altre persone o quando i genitori biologici non lo abbiano riconosciuto. Accogliendo l'invito del Comitato, l'Italia con la L. 149/2001 ha provveduto a disciplinare (nel nuovo art. 28 della L. 184/1983) l'accesso dell'adottato alle informazioni sull'adozione e sui genitori biologici.

È ora previsto che il minore debba essere informato sempre della sua condizione di figlio adottivo. La legge ha attribuito il dovere di informazione ai genitori adottivi, lasciandoli però opportunamente liberi di decidere i modi e i termini più convenienti, in relazione alle condizioni psicoemotive e alla maturità del minore.

All'adottato è inoltre riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni sull'identità dei suoi genitori biologici, con limiti e condizioni determinati in considerazione della delicatezza delle possibili conseguenze sulla psiche dell'adottato e delle sue relazioni con i genitori adottivi, nonché della condizione di figlio non riconosciuto. In sintesi: a) non è mai consentito all'adottato l'accesso alle informazioni quando la partoriente non lo abbia riconosciuto e pertanto nell'atto di nascita il bambino figura come figlio di donna che dichiara di non volere essere nominata; b) in tutti gli altri casi l'adottato che ha raggiunto i 25 anni di età ha la possibilità di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici; c) l'adottato che ha raggiunto i 18 anni di età ma non ancora i 25 anni può ottenere tali informazioni solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica.

La scelta di ritardare al compimento dei 25 anni di età la pienezza delle informazioni ai figli adottivi sulle origini vuole, in condizioni di adolescenza ritardata, impedire i traumi di una conoscenza anticipata di situazioni legate all'identità di soggetti che potrebbero non avere ancora raggiunto una piena maturità psicofisica.

A sua volta l'opzione politica di non fare accedere l'adottato alle informazioni identificative della madre biologica che alla nascita non lo ha riconosciuto è stata indotta soprattutto dalla considerazione che la prospettiva di potere poi essere ricercate dal figlio avrebbe potuto indurre alcune madri a evitare un parto in condizioni non protette in ospedale e, quindi, a un abbandono clandestino del neonato. La garanzia nel tempo dell'anonimato dovrebbe invece aiutare la madre, che può a questo scopo chiedere un breve tempo per riflettere meglio, a farsi seguire e assistere e a decidere in modo pienamente libero circa il riconoscimento del figlio, avendo la tranquillità psicologica di non essere ricercata da questi. In ogni caso l'informazione all'adottato sarebbe quasi sempre difficile o impossibile dato che nell'atto di nascita il nome della madre biologica non figura.

Coerentemente con questa scelta il legislatore italiano ha ritenuto di non costituire dei meccanismi di accesso del figlio non riconosciuto all'identità della madre e dei meccani-

smi di verifica del persistere nel tempo della volontà della madre a non rivelare la propria identità (questa scelta legislativa è stata dichiarata legittima anche dalla Corte costituzionale⁷), né di conservare memoria nella documentazione inerente al parto del nome della madre che non riconosca il figlio. Non è parso infine che, poiché in questi casi segue quasi con immediatezza l'adozione (art. 11 L. 184/1983), si leda l'identità del figlio rispetto alla madre biologica che egli non aveva mai conosciuto. Questa soluzione è coerente con quella adottata per la fecondazione assistita eterologa, in cui ugualmente si conosce con certezza l'identità di un genitore (il donatore di gameti o di ovuli) ma essa non viene annotata né riconosciuta come componente dell'identità del minore. In entrambe le situazioni si privilegia la famiglia degli affetti come unica vera famiglia del bambino e, quindi, come la famiglia con cui egli radica dall'inizio della vita la sua identità.

Il diritto del fanciullo a preservare la propria identità con riferimento alla conoscenza dei primi genitori che lo abbiano riconosciuto passa anche attraverso la sperimentazione, da parte di alcuni tribunali, della prassi della cosiddetta adozione mite o, con altra terminologia, della prassi di forme di adozione aperta, secondo modelli adottivi che un tempo erano meno praticati (v. Sezione V-5.6).

Per quanto riguarda la ratifica della Convenzione europea sullo status legale dei bambini nati fuori dal matrimonio, va rilevato che nella precedente legislatura è stato presentato un disegno di legge (n. 2514) recante *Delega al governo per la revisione della normativa in materia di filiazione* per l'introduzione di una nuova disciplina della filiazione contenuta nel codice civile al fine di eliminare le disparità di trattamento fra figli legittimi, legittimati e naturali e assicurare l'equiparazione in via generale dei diritti dei bambini nati fuori dal matrimonio a quelli nati dentro il matrimonio.

4.3 Il diritto del fanciullo alla libertà di espressione

Il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltato e preso in considerazione

L'art. 12 della Convenzione dei diritti del fanciullo ha avuto in Italia un effetto dirompente, ponendo come centrale il diritto del bambino all'ascolto in famiglia, a scuola e nelle procedure giudiziarie che lo concernono.

Quanto all'ascolto in famiglia, la sua necessità è stata derivata dalla previsione (art. 157 cc) che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire e educare la prole tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Anche sull'ascolto a scuola si conviene che sia un dovere degli insegnanti e, a tale riguardo, si è formulata la proposta di affermarlo più esplicitamente come diritto degli studenti nello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.

Infine, con riferimento all'ascolto nelle procedure giudiziarie e amministrative si veda la Sezione III-3.4.

Nella medesima scia va iscritta la scelta compiuta dall'art. 4 del DL n. 211 del 24 giugno 2003 (di attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona

⁷ Corte costituzionale, sent. n. 425 del 2005.

pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), con riferimento alla sperimentazione clinica sul minore, che esige che il consenso manifestato dal legale rappresentante del minore rispecchi la volontà di quest'ultimo, il che presuppone il dovere di ascoltarlo.

Il diritto di ricercare, ricevere e divulgare informazioni di ogni specie

Il diritto del bambino non solo di ascolto ma – nel significato più pieno – di ricercare, ricevere e divulgare informazioni di ogni specie, è generale. La ricerca di informazioni è libera, per gli adulti come per i bambini. Quanto all'esercizio concreto del diritto di ricevere informazioni, non è emerso nessun caso in cui ai bambini stranieri presenti in Italia sia stato proibito di leggere qualche libro o giornale o di vedere qualche spettacolo o di ricevere qualche tipo di informazioni legate alla storia, alle vicende politiche e alla cultura del loro Paese. Infine, a proposito del divulgare informazioni, va ricordato che, secondo l'art. 21 Cost. tutti, e quindi anche i bambini, italiani o stranieri, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con lo scritto e ogni altro mezzo, con il solo limite del «buon costume».

4.4 Il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Raccomandazione n. 30, relativa alla non obbligatorietà dell'educazione religiosa cattolica

La questione dell'insegnamento della religione a scuola

Con la revisione del Concordato fra Stato e Chiesa cattolica si è previsto che la frequentazione dell'insegnamento della religione cattolica – impartito un'ora la settimana, nelle scuole pubbliche elementari, medie inferiori e superiori, da insegnanti designati dalla Chiesa cattolica – è facoltativa, come ha espressamente confermato, già nel 1989, anche la Corte costituzionale⁸. La possibilità di scegliere se avvalersene o meno è attribuita ai genitori in rappresentanza del figlio infraquattordicenne e direttamente allo studente che abbia già compiuto i 14 anni.

Per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori che non si avvalgono dell'insegnamento religioso è contemplata una triplice possibilità: seguire una materia di studio alternativa, svolgere un'ora di studio individuale oppure uscire dalla scuola anticipatamente o entrarvi successivamente quando l'insegnamento della religione è collocato nella prima ora o nell'ultima dell'orario scolastico.

Tuttavia il fatto che l'insegnamento della religione cattolica sia inserito «all'interno dell'orario scolastico obbligatorio» delle scuole pubbliche italiane ha fatto sorgere alcuni timori in determinate situazioni. Infatti, la facoltà di non avvalersene è indubbiamente più agevole da esercitare se gli allievi che non vogliono seguire l'insegnamento in questione hanno già raggiunto un'età tale per cui non occorre vigilare su di loro e possono rimanere all'interno dell'istituto oppure possono avere un inizio dell'orario posticipato oppure

⁸ Corte costituzionale, sent. 11 aprile 1989, n. 203.

un'uscita anticipata in corrispondenza dell'ora di tale insegnamento. Quando invece i bambini si trovano nelle prime fasi del ciclo dell'istruzione (ossia frequentano le scuole per l'infanzia o il primo ciclo del percorso scolastico), nella fascia d'età compresa, rispettivamente, fra i 3 e i 5 anni e fra i 6 e i 10 anni, l'uscita dalla classe e l'aver in quell'ora un'occupazione alternativa può creare un maggiore disagio. In una circolare (22 aprile 2008, n. 45) del Ministero della pubblica istruzione, contenente *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione relativamente all'insegnamento della religione cattolica*, si è ricordato che «l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dagli accordi concordatari in vigore. I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento saranno definiti d'intesa con l'autorità ecclesiastica, come da disposizione concordataria».

E infatti il Ministro della pubblica istruzione ha ritenuto accettabile la proposta formulata dal Presidente della Conferenza episcopale italiana in merito alla revisione delle attuali indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica, allo scopo di armonizzare la collocazione di questa disciplina nel nuovo impianto curricolare della scuola dell'infanzia e delle scuole del primo ciclo.

Nell'ipotesi di bambini che frequentano le scuole materne e quelle elementari si è seguita una soluzione che rende comunque possibile rispettare le esigenze delle minoranze religiose. È esclusa qualsiasi imposizione che costituisca forma diretta o indiretta di proselitismo (di nessuna fede religiosa) e non si ostacolano i diritti di culti diversi da quello cattolico consentendo, ove ciò sia possibile, la presenza di ministri di quei culti.

Il rapporto tra fenomeno religioso e sistema educativo presenta specificità nel sistema scolastico privato, nel quale il profilo inerente all'esercizio della libertà religiosa del minore va bilanciato con le scelte educative dei genitori, in base a criteri idonei a trovare un adeguato punto di equilibrio, determinabile solo tenendo conto delle particolarità dei singoli casi, alla luce dell'età e del grado di maturità del minore. Poiché la frequenza di questo tipo di scuole, dette «paritarie», presuppone una scelta da parte dei genitori e del minore, se in età di discernimento, non emergono particolari problemi quanto al diritto in esame, purché il percorso formativo non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (dunque senza imposizioni dovute ad atteggiamenti fondamentalistici, ecc.). Invece, nell'ambito delle scuole pubbliche, cui si accede gratuitamente e aperte a tutti senza distinzione legata alla cittadinanza, alla lingua o alla religione, è requisito indispensabile per l'insegnamento della religione cattolica che esso sia impartito in modo da non confliggere né con la libertà di coscienza dei genitori, né con quella degli allievi, in conformità con il dettato costituzionale.

I limiti dell'autonomia e della libertà del figlio minore rispetto ai genitori

Un'altra questione che chiama in gioco il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione è quella relativa al suo livello di autonomia e di autodeterminazione rispetto ai desideri e alle imposizioni dei genitori.

Il minore non è arbitro assoluto della propria vita, ma soggetto in fase di formazione nei cui confronti i genitori, che hanno il dovere di prendersene cura, esercitano un compito educativo funzionale al suo inserimento nella vita sociale, in un itinerario graduale, quello della crescita, lungo il quale lo accompagnano costantemente. Il compito educativo dei genitori, come la giurisprudenza ha ormai da tempo affermato, non può però servirsi dell'impiego di mezzi coercitivi (violenza fisica o pressioni psicologiche) e trova dei

limiti nei diritti di libertà del figlio. La legislazione e la giurisprudenza hanno trovato un difficile equilibrio fra responsabilità educativa dei genitori e inclinazioni del figlio.

In alcuni casi tipici la legge riconosce al fanciullo un'autodeterminazione piena non condizionata dalla rappresentanza genitoriale e da un provvedimento del giudice: egli deve dare l'espreso consenso alla sua adozione se ha un'età superiore agli anni 14 (art. 25 legge adozione); può stipulare il contratto di lavoro per i lavori che può svolgere in relazione alla sua età (art. 2, c. 2 cc); ha diritto di richiedere accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e cure se si presentano sintomi di insorgenza di una malattia trasmessa sessualmente (art. 4 L. 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con DPR 27 ottobre 1962, n. 2056); può chiedere personalmente ai presidi sanitari locali accertamenti diagnostici, interventi terapeutici e riabilitativi quando faccia uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti (art. 120 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); può richiedere la somministrazione, su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile (art. 2 L. 27 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione della gravidanza).

Al di là queste ipotesi limitate, la legge arriva a fare riconoscere la volontà del minore disponendo che i genitori, gli insegnanti, gli operatori sociali e sanitari, i giudici e tutti quanti si occupano del minore considerino le sue opinioni e da queste traggano orientamento per la decisione. In particolare la considerazione delle opinioni del minore come potenzialmente rilevanti e decisive, anche se non corrispondenti alla volontà o ai desideri dei genitori, si riferisce ai campi dell'esercizio dei diritti personalissimi relativi alle scelte religiose, politiche, sociali, sanitarie, associative, culturali, di studio e lavoro, alla libertà di opinione e di espressione dell'opinione nella famiglia e fuori, e anche in qualche misura agli stili di vita; meno alle questioni patrimoniali.

L'opinione del minore va valutata in relazione alla sua ragionevolezza. Facendo l'esempio che oggetto di decisione sia un trattamento terapeutico ritenuto dai sanitari indispensabile e rifiutato dal minore e/o dai suoi genitori, possiamo trovare a fondamento del rifiuto del minore delle spiegazioni fragili (come il timore della sofferenza di un'operazione) o accettabili sotto il profilo della beneficenza (la possibilità di interventi alternativi, l'elevata probabilità che le cure siano inutili).

Un secondo criterio di considerazione dell'opinione è quello dell'età e maturità del minore. Ad esso fa riferimento la *Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina di Oviedo* del 1997, ratificata con L. 28 marzo 2001, n. 145, la quale all'art. 6, c. 1, nel campo limitato dei trattamenti sanitari ma con affermazione che può avere una portata molto più vasta, contiene un'esplicita disposizione relativa alla considerazione che deve essere data all'opinione espressa dal minore: «Il parere del minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità». Viene così affermato che, quando il minore è maturo e si avvicina alla maggiore età, la sua opinione può in qualche caso essere determinante per assumere le decisioni che lo riguardano, perfino per le decisioni giudiziarie, contro la stessa volontà dei genitori. In ogni caso si ritiene che un trattamento medico o una collocazione eterofamiliare, quando il minore si avvicina alla maggiore età, possono essere inesequibili per il rifiuto del minore a sottoporvisi: in questo caso non si può certo provvedere contro di lui con la forza, magari con l'intervento degli ufficiali giudiziari.

Un terzo criterio è quello della natura dei diritti in discussione. Soprattutto quando si tratta di diritti personalissimi relativi all'affettività, alle scelte politiche e religiose, alle inclinazioni speciali verso una scuola o professione, l'opinione del minore deve essere deter-

minante anche vincendo la contraria volontà dei genitori. In giurisprudenza si è affermato da tempo un orientamento che non considera giustificati e ammissibili divieti o imposizioni, da parte dei genitori, in contrasto con scelte personalissime riferite al diritto al proprio futuro compiute da un figlio che, per età e maturità, dia prova di aver raggiunto la necessaria capacità di decidere. Ogni comportamento tenuto dai genitori che gli impedisca di prendere delle decisioni e sia d'ostacolo al realizzarsi di un suo personale progetto di vita deve ritenersi pregiudizievole.

La gamma delle situazioni in cui può emergere un conflitto tra il programma educativo dei genitori e i desideri dei figli sono molteplici, non riconducibili a un'elencazione esaustiva. Scendendo nel concreto di alcuni casi che si sono presentati, per quanto concerne le scelte religiose è chiaro che, se i genitori hanno diritto di educare il figlio in base a un determinato credo, c'è anche il diritto del figlio di formarsi liberamente come cittadino seguendo le proprie inclinazioni religiose che possono contrastare con i desideri dei genitori. Quindi, le scelte educative dei genitori ispirate a valori religiosi (ad esempio, la frequenza di scuole confessionali, la partecipazione a riti ed eventi legati a un certo credo) sono da ritenere compatibili con l'obiettivo di assicurare al figlio una crescita equilibrata, finalizzata alla sua integrazione nel contesto sociale in cui vive, solo se tali da porlo nelle condizioni di agire con autonomia e libertà.

La questione dell'autonomia e della libertà del figlio minore di età nelle scelte religiose si è posta anche in alcuni casi di conflitto fra i genitori per le opzioni educative. Nel caso di un genitore straniero che aveva allontanato il figlio dal luogo di residenza familiare per portarlo, contro la volontà dell'altro genitore, nel Paese di origine a fargli seguire un percorso educativo strettamente legato alle regole e ai principi di una specifica cultura, influenzata da valori di chiara matrice religiosa, la Corte di cassazione⁹ ha ritenuto che ci fosse stata la violazione del diritto del figlio a crescere ed essere educato nella propria famiglia, leso da imposizioni unilaterali di tale gravità. Come la Corte ha sottolineato, le garanzie apprestate dall'ordinamento giuridico per favorire la condivisione da parte dei genitori del progetto educativo, al pari di quelle preposte a tutela del diritto del minore a ricevere un'educazione ispirata ai principi di libertà, rivestono un'importanza eccezionale, se relative ad «aspetti fondamentali dell'esistenza del figlio minore: il Paese in cui è condotto a vivere, la lingua da apprendere (o da dimenticare), i valori di fondo in base ai quali sarà educato, l'educazione religiosa e civile che gli verrà impartita, le libertà individuali e pubbliche di cui potrà godere».

Di qui l'inammissibilità anche di opzioni educative dei genitori che siano differenziate a seconda del sesso, dell'etnia, della lingua o della religione del figlio, oppure lesive della sua identità culturale o che non diano il doveroso rilievo alle scelte del figlio legate alle sue opzioni religiose o culturali, se egli è giunto a un'età e a un livello di maturità da assicurare la sua piena autodeterminazione. Nel tutelare la condizione del figlio minore in materia, il pluralismo si realizza sia impedendo e ostacolando il sorgere e il persistere di atteggiamenti volti all'imposizione di modelli di riferimento univoci (a livello culturale, sociale, politico, oltre che religioso), sia lasciando spazio all'affermarsi di modelli "diversi" rispetto a quelli tradizionali o dominanti.

Si sono talora presentate, all'esame dei giudici italiani, anche vicende in cui si trattava di definire il confine, superato il quale il programma educativo dei genitori poteva essere ritenuto lesivo della libertà dei figli minori, in relazione, ad esempio, alla scelta di far

⁹ Cass., sez. VI penale, sent. 4 aprile 2007, n. 14102.

indossare o meno un certo tipo d'abbigliamento, di portare con sé determinati simboli religiosi, o di sottoporsi a prassi in grado di incidere sul corpo; il che accade tanto nel caso di bambine sottoposte ad attività mediche non terapeutiche, in ossequio a millenarie consuetudini tribali ancor oggi radicate in alcuni gruppi etnici, che lasciano evidenti segni, a livello sia fisico sia psichico, quanto nel caso di adolescenti che, per raggiungere un ideale modello estetico, si assoggettano a interventi di chirurgia plastica. Di tali situazioni, implicanti però vere e proprie forme di coazione, si dà conto in altre sezioni del rapporto. In questa sede si può notare che solo considerando le specificità di ogni singolo caso, si può trovare un valido punto di equilibrio che consenta di vietare ogni forma di coartazione sul figlio (coartazione da ritenere presente anche ove sussista una manifestazione di consenso da parte del figlio, qualora si accerti che tale consenso non sia pieno e consapevole).

I limiti dell'autonomia e della libertà del fanciullo rispetto alle istituzioni

Oltre alle ipotesi di conflitti endo-familiari (fra genitori e figli), si possono presentare altre situazioni in cui il contrasto è, per così dire, esterno, ossia verte fra il modello educativo familiare, specie se ispirato a visioni fondamentaliste che negano dignità a chi non appartenga a una cerchia di fedeli, e i valori costituzionali, che sono indubbia espressione di pluralismo anche in ambito religioso.

In questo caso la valutazione della liceità della scelta prescinde dal fatto che sussista o meno una volontà concorde del minore e dei genitori, dato che un soggetto in età evolutiva è spesso maggiormente influenzabile rispetto a un adulto, e non sempre è in grado di comprendere la portata delle conseguenze future determinate dall'adesione a un'impostazione fondamentalista. Il rischio di esporre il minore a una vera e propria estromissione dalla realtà sociale in cui vive si presenta anche quando il figlio segue le peculiari "direttive" impartite dai genitori (ad esempio, se tali da precluderne o limitarne la formazione scolastica, la conoscenza della lingua e della cultura italiana, la preparazione ai fini dello svolgimento di una professione) e se dunque da parte sua vi è un'apparente condivisione di intenti. Quindi, il suo interesse deve essere tutelato anche quando le scelte dei genitori condivise dal figlio si pongono in conflitto con le regole essenziali accolte all'ordinamento giuridico italiano, radicate nei valori costituzionali dell'uguaglianza, del pluralismo, della democrazia e del rispetto per la pari dignità e libertà di ogni persona.

In particolari casi si è posto in modo molto accentuato il problema di assicurare un'efficace azione preventiva, idonea a impedire la commissione di comportamenti tenuti, a volte, dai componenti del nucleo familiare, lesivi della salute sia fisica, sia psichica dei soggetti più fragili della famiglia e, dunque, soprattutto dei figli. È questa l'aspirazione di fondo della L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, volta a dar maggiore protezione alle bambine e, non solo, anche alle donne dal rischio di subire simili pratiche. Pur segnalandosi anche in questo settore un inasprimento delle pene (art. 6), aumentate di un terzo se a subire la mutilazione è una persona minore d'età, la nuova legge prevede l'incentivazione in vario modo di campagne informative e di iniziative formative, la raccolta di dati e l'attivazione di misure per favorire la segnalazione (anche anonima) di situazioni di rischio. A tal proposito si segnala che nel 2005 e nel 2006 il Dipartimento per le pari opportunità ha promosso e supportato la realizzazio-

ne di una campagna di informazione e dissuasione sulla pratica delle mutilazioni genitali femminili¹⁰.

Un settore in cui si sono poste delicate questioni rispetto al diritto del minore di autodeterminarsi in modo consapevole è quello delle scelte inerenti all'identità sessuale, nei casi di richieste di mutamento di sesso, possibile in Italia in base alla L. 164/1982. Essendo necessaria un'autorizzazione giudiziale, ed essendo discrezionale la valutazione in materia, legata al singolo caso concreto, gli esiti possono essere diversi¹¹.

4.5 Il diritto del fanciullo alla libertà di associazione e di riunione pacifica

Come già riferito dal precedente Rapporto, l'esercizio dei diritti di associazione e di riunione pacifica non subisce limitazioni particolari quando si tratti di minori. Si tratta di diritti riconosciuti a ogni cittadino, senza distinzioni d'età, salve le necessarie cautele imposte dall'esigenza di tutelare l'incolumità e sicurezza in considerazione dei luoghi in cui si possono manifestare tali forme di libertà e salvi i divieti sanciti dal legislatore (di creare associazioni a delinquere, associazioni segrete e associazioni che perseguano anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare). Per le riunioni non sono richiesti preavvisi o autorizzazioni, qualora si svolgano in luoghi privati o aper-

¹⁰ Nell'ambito della campagna si è proceduto dapprima a realizzare un opuscolo informativo in nove diverse lingue, distribuito su tutto il territorio nazionale presso gli enti, i centri e le comunità maggiormente interessate dal fenomeno; successivamente, a pubblicare sui maggiori quotidiani e periodici italiani un messaggio pubblicitario per dare risalto all'entrata in vigore della legge n. 7/2006 e alle opportunità da essa offerte. Tale messaggio è stato poi ulteriormente diffuso mediante affissione sui principali mezzi di trasporto pubblici via terra nonché nelle stazioni di treni e metropolitane.

Inoltre il predetto Dipartimento, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, c. 2, legge n. 7 del 2006, ha provveduto nel 2007 al finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, riservati a Regioni, enti locali e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché organismi del terzo settore aventi tra le proprie finalità la tutela della salute o dei diritti dei migranti.

Tali progetti potevano consistere in: a) progetti di ricerca-azione, finalizzati allo studio del fenomeno su base territoriale, al fine di proporre modalità di intervento più efficaci; b) campagne informative e di sensibilizzazione; c) corsi di formazione e aggiornamento.

A disposizione di tali progetti è stata stanziata la somma complessiva di € 4.000.000. Tale iniziativa è la prima del genere che sia stata intrapresa a livello di amministrazione centrale. All'esito delle procedure di valutazione delle domande ricevute, sono stati ammessi al finanziamento 21 progetti, 7 per ciascuna delle tre macro-aree sopraindicate.

¹¹ Così, ad esempio, in un caso il giudice minorile ha autorizzato un minore d'età a procedere alla rettificazione del sesso con conseguente attribuzione di un sesso diverso da quello risultante dall'atto di nascita; nella specie, considerando pregiudizievole l'opposizione dei genitori, ha limitato parzialmente l'esercizio della loro potestà nominando al minore un curatore speciale.

In un altro caso più recente, l'autorità giudiziaria ha rigettato la richiesta di autorizzazione ritenendo opportuno che il minore rinviasse una scelta irreversibile a quando avesse compiuto la maggiore età. Si è ritenuto che per la natura personale della scelta, tale da incidere su profili inscindibili della persona, inerenti alla sua dimensione corporea e psichica, non fosse possibile delegarla a un terzo, un curatore speciale, come rappresentante del minore e che, quindi, solo col compimento della maggiore età si potesse procedere alla valutazione della richiesta di autorizzazione in questione. Nonostante si sia dunque posticipato il momento in cui rendere possibile la valutazione, in apparente violazione del diritto del minore ad autodeterminarsi, si è inteso dar spazio proprio alla sua volontà, personalmente manifestata, senza produrre un inevitabile conflitto fra la posizione dei genitori e quella di un soggetto (il curatore) chiamato a rappresentare gli interessi del minore.

ti al pubblico, mentre per le riunioni che si svolgono in luoghi pubblici gli organizzatori devono dare preavviso all'autorità che può legittimamente vietarne lo svolgimento solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 17 Cost.). La legge ordinaria non configura limitazioni, quanto al riconoscimento e all'esercizio di tale diritti, nei confronti di chi non abbia la cittadinanza italiana¹².

A integrazione del precedente Rapporto e con riferimento sempre alle riunioni pubbliche, occorre accennare alla approvazione di una legge rivolta a impedire le violenze nel corso delle competizioni sportive, in cui spesso sono coinvolti anche minorenni, sia quali autori, sia quali vittime. Con il DL 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, si sono disposte delle limitazioni all'accesso agli impianti sportivi per motivi di sicurezza estese espressamente ai «soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età». Il divieto, della durata massima di tre anni, si afferma nei confronti delle persone che risultino «denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni» per aver tenuto condotte penalmente rilevanti, relativamente all'uso o all'inneggio della violenza durante manifestazioni sportive. Ad esse può essere imposto l'obbligo «di comparire personalmente una o più volte» presso la Questura o il comando di Polizia competente per territorio o indicato dal provvedimento in determinati orari del giorno in cui si svolgono gli eventi sportivi ai quali è vietato partecipare.

Al tempo stesso, questa nuova normativa ha previsto una misura incentivante alla partecipazione ordinata e pacifica dei minori alle manifestazioni sportive¹³.

4.6 Il diritto del fanciullo alla protezione da interferenze arbitrarie o illegali

La vita privata del minorenne riceve un'intensa protezione da ogni interferenza lesiva della sfera di riservatezza che non sia giustificata da ragioni connesse con precise finalità consentite dalla legge o dai compiti di cura. La tutela si manifesta in modo particolare a seconda delle diverse sfere della privacy (personale, familiare, affettiva), degli ambiti in cui il minorenne vive (domiciliare, scolastico, sanitario) e delle possibili modalità con cui le interferenze possono avvenire (schede cartacee, banche dati informatiche, divulgazione di notizie tramite i media, riproduzioni fotografiche, trasmissione di immagini attraverso la televisione, su Internet, con videotelefonini o con altri strumenti di comunicazione elettronica, ecc.).

¹² Fra le previsioni normative che riservano una specifica attenzione ai minori si può menzionare l'espressa disciplina del «diritto d'assemblea», ossia del diritto di riunione nelle scuole in locali che non sono di proprietà o nella disponibilità diretta dei partecipanti. Analogamente a quanto previsto nel caso di assemblee nei luoghi di lavoro per le aziende o gli uffici che occupino più di quindici dipendenti, anche i locali delle scuole secondarie superiori e artistiche possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio del diritto di riunione da parte delle associazioni studentesche, i cui componenti sono, di norma, minori di 18 anni, e da parte dei genitori degli allievi (art. 12 ss. DLGS 297/1994 e DPR 249/1998).

¹³ Le società organizzatrici «sono tenute a rilasciare», anche in deroga al limite numerico stabilito dalla legge, dei biglietti di ingresso gratuiti nominativi a favore di minori di 14 anni accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore alla metà di quelle organizzate nell'anno. L'adulto deve assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Sono invece ritenute lecite le interferenze nella vita privata del bambino che siano rivolte alla attività di cura, alla protezione dai pericoli, alla salute. Vi rientrano, per esempio, le verifiche compiute dai genitori (o da chi esserci la potestà) per accertare che il minore non si esponga a rischi o svolga attività dannose per la sua incolumità fisica, non tenga contatti con individui o ambienti potenzialmente negativi per la sua buona educazione, frequenti la scuola o segua percorsi formativi. Quanto alla lettura da parte dei genitori della corrispondenza o del diario dei figli, essa può reputarsi lecita quando, nel bilanciamento dei valori in gioco (ad esempio, tutela dell'integrità psicofisica e riservatezza del minore), prevalga l'esigenza di protezione.

Come già detto nel precedente Rapporto, il diritto alla privacy del bambino rispetto a interferenze esterne alla sua famiglia è protetto, innanzitutto, tramite le norme penali volte a tutelare ogni persona da condotte lesive della sua vita privata. Tali le disposizioni poste a tutela della corrispondenza (artt. 616 e 618 cp), del domicilio (art. 614 cp), dell'immagine (art. 615 *bis* cp), dei dati inerenti alla sfera personale dell'individuo e della riservatezza nell'area informatica (art. 617-*bis* ss. cp).

Le innovazioni tecnologiche hanno esteso la possibilità che i minori siano esposti a forme particolarmente invasive della loro sfera di riservatezza, attraverso la diffusione senza il consenso degli interessati (o con un consenso che per l'età non sarebbe tale da escludere l'illiceità dell'interferenza), su Internet o tramite telefonini videocellulari, di filmati, di fotografie, di registrazioni sonore. In qualcuna di tali situazioni la violazione della vita privata giunge a una gravità tale da costituire reato (come nelle ipotesi contemplate dalle nuove norme in materia di pedopornografia tramite Internet di cui alla L. 6 febbraio 2006, n. 38).

La tutela, specie di tipo preventivo e inibitorio, avviene con vari strumenti. La legge sulla protezione dei dati personali n. 675 del 1996 ha apprestato, per la prima volta, una vasta protezione nei confronti delle possibili interferenze nella vita privata, dovute al trattamento dei dati personali, compresi i «dati sensibili», atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale della persona. Il successivo Codice in materia di protezione di dati personali, emanato con DLGS 30 giugno 2003, n. 196, ha determinato delle opportune «messe a punto», con ulteriori previsioni, fra le quali alcune relative in modo specifico alla riservatezza dei minori d'età. Così, ad esempio, il Codice in materia di protezione di dati personali, nell'art. 50, ampliando un divieto che in precedenza era limitato alle immagini di minore coinvolto in procedimento penale (art. 13 disp. proc. pen. min.), ha vietato di divulgare immagini o notizie idonee a consentire l'identificazione di ogni minore coinvolto «a qualunque titolo», in qualsiasi procedimento giudiziario, «anche diverso da quello penale». Il sistema prevedeva già altre norme più specifiche volte a proteggere la riservatezza dei minori in ambito processuale: è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine di minorenni che siano testimoni o persone offese o danneggiate dal reato, finché non abbiano raggiunto la maggiore età, salvo che sussista un'autorizzazione del tribunale per i minorenni o il consenso del minore maggiore di 16 anni (artt. 114, c. 6, e 115 cp); ed è punita la divulgazione delle generalità e delle immagini della persona offesa, maggiore o minore di età, di atti di violenza sessuale, come prostituzione e pornografia minorile, turismo sessuale a danno di minori, corruzione di minorenni e atti sessuali commessi con minorenni (art. 734-*bis* cp).

Molta importanza per la protezione della riservatezza dei minori hanno i codici deontologici, che il Garante per la protezione dei dati personali deve promuovere (artt.

133 e 134 Codice in materia di protezione dei dati personali). Il *Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*, emanato in applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, redatto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, è stato «incorporato» fra gli allegati all'interno del Codice in materia di protezione dei dati personali, pur essendo privo della forza di atto legislativo propria di quest'ultimo. Con esso i giornalisti si sono assunti l'obbligo (art. 7, cc. 1 e 2) di non pubblicare il nome dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di non fornire particolari che consentano la loro identificazione, non solo in presenza di reati ma in ogni altro caso, al fine di tutelare la personalità dei minori. Si afferma, inoltre (art. 7, c. 3), che «il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermi restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso»». Quest'ultima consiste in un Protocollo di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, firmato il 5 ottobre 1990 dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall'associazione Telefono azzurro, approfondito e integrato nel 1995, con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. Nel 2005 l'Ordine nazionale dei giornalisti ha promosso una revisione della Carta di Treviso, che ha portato alla definizione di una nuova Carta, entrata in vigore nel 2007, dove si ribadisce come TV, stampa, pubblicità e Internet rivestano un importante ruolo nella comunicazione e nell'educazione dei ragazzi, ma possono diventare anche «strumento ingannevole, diseducativo e perverso».

Altre disposizioni difendono la riservatezza della condizione di chi è adottato durante la minore età. È proibito a chiunque ne sia a conoscenza in ragione del proprio ufficio di fornire qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore adottato o relativa allo stato di figlio legittimo per adozione di un bambino (art. 73 L. 184/1983). Inoltre qualsiasi attestazione di stato civile attinente a un adottato deve indicare solo il suo nuovo cognome ed esser priva di riferimenti alla paternità e alla maternità (art. 28, cc. 2 e 3 L. 184/1983).

4.7 Il diritto del fanciullo all'accesso a informazioni appropriate

Nel dibattito sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza il tema del diritto dei fanciulli di accedere a un'informazione appropriata ha avuto nell'ultimo decennio in Italia una posizione centrale. Inoltre molti studi in ambito pedagogico, sociologico, medico e giuridico hanno rivolto grande attenzione al modo con cui i mezzi di comunicazione di massa trattano fatti e problemi relativi ai bambini e adolescenti (cioè al rapporto «media e minori»).

A partire da questa doppia prospettiva l'azione di tutela dei bambini e ragazzi nel settore delle informazioni si è sviluppata pertanto in due direzioni:

- a. promuovere programmi di qualità ed educazione all'immagine e all'uso consapevole dei media;
- b. proteggere i fanciulli dall'influenza negativa e dall'ingerenza dei mezzi di comunicazione di massa nella loro vita privata.

Contro la televisione «cattiva maestra»

Con il crescere della cultura dell'immagine e dell'intrattenimento attraverso radio, TV, Internet, videogiochi e videofonia, è apparso prioritario proteggere i ragazzi dalla fruizione di trasmissioni e contenuti di cattiva qualità e dai modelli e dai valori negativi proposti. Alla televisione, in quanto «cattiva maestra», si imputa la diffusione di programmi e messaggi pubblicitari ritenuti inadatti alla giovane età dei destinatari, in quanto diseducativi, violenti, volgari, superficiali o comunque dannosi per le personalità in formazione. Un danno tanto più grave poiché i tempi di esposizione televisiva delle giovani generazioni italiane sono cresciuti in maniera esponenziale, con i ragazzi lasciati spesso da soli davanti al piccolo schermo, senza il supporto di adulti e senza alternative culturali significative. Per combattere questi effetti negativi ci sono stati vari interventi legislativi e amministrativi che conviene elencare nella loro successione, per rappresentare i loro campi e i contenuti, per valutarne l'efficacia e per riconoscere anche i limiti in cui ci si è mossi.

Successivamente alla L. 6 agosto 1990, n. 223, e alla L. 31 luglio 1997, n. 249, che ha costituito l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni con compiti di vigilanza e con potere di comminare sanzioni di tipo pecuniario fino alla sospensione delle concessioni in caso di gravi violazioni – di cui si è già trattato nel precedente Rapporto – la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 dell'AGCOM ha approvato il regolamento in tema di pubblicità radiotelevisiva e televendite contenente alcune indicazioni specifiche sui programmi televisivi destinati ai minori. In seguito ad esso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ha stabilito che i codici di autodisciplina pubblicitaria prevedano per tutte le emittenti l'apposizione di un unico segnale riconoscibile nelle trasmissioni dedicate ai minori.

Una norma (art. 51) della L. 39/2002 di attuazione della direttiva comunitaria 200/31/CE ha poi previsto che le televendite non possono avere contenuti e trasmettere messaggi tali da arrecare danni allo sviluppo morale o fisico dei minori, né tanto meno far leva sulla loro inesperienza o credulità per indurli a stipulare contratti di compravendita o locazione di prodotti o servizi.

Il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003/2005 firmato il 23 gennaio 2003 ha previsto a sua volta una specifica programmazione televisiva rivolta ai minori (art. 6). L'atto più significativo in materia è stato tuttavia il Codice di autoregolamentazione TV e minori sottoscritto il 29 novembre 2002 da imprese televisive pubbliche e private e da emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie. Il Codice si occupa della tutela dei diritti e dell'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni). Esso disciplina pertanto la partecipazione dei minori alla fruizione delle trasmissioni televisive prevedendo nella programmazione televisiva una fascia cosiddetta «per tutti» (dalle 7.00 alle 22.30) e la fascia «protetta» della cosiddetta «televisione per i minori» (dalle 16.00 alle 19.00); anche per la pubblicità sono posti diversi livelli di proiezione nelle diverse fasce orarie, in particolare quella dalle 16.00 alle 19.00.

A inizio 2003 è stato costituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori che opera in collaborazione con l'Autorità e ha il potere di ingiungere la cessazione delle trasmissioni in caso di violazioni, procedendo d'ufficio o su segnalazione di utenti e associazioni. A fine 2003, il Comitato aveva avuto 355 segnalazioni valide di violazioni e promosso d'ufficio varie azioni, con 90 procedimenti aperti. A fine 2005, nella relazione triennale di attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, si indicano 132 violazioni accertate: 59 di Mediaset, 38

della RAI, 12 di La7 e 23 di televisioni locali¹⁴. Nonostante il seguito concreto dato ad alcuni casi, l'applicazione di sanzioni è emersa come l'elemento debole del sistema di funzionamento del Comitato. Il Codice di autoregolamentazione TV e minori è stato recepito integralmente nella L. 112 del 3 maggio 2004 recante *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radio Televisione Italiana Spa – nonché delega del governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*.

Per l'uso sicuro della rete

Anche Internet, con l'accesso alla "biblioteca universale" e la possibilità illimitata di scambi e di espressioni, soprattutto nelle recente configurazione del *web2*, il *social networking*, ha imposto nuovi interventi per tutelare i minori contro i "rischi" della rete. In particolare sono emerse nuove necessità di protezione dei minori relativamente alla riservatezza dei dati personali e ai pericoli di truffe, di relazioni e incontri pericolosi, di visione di siti pornografici o comunque non idonei alle necessità formative di soggetti in via di sviluppo¹⁵. Al tempo stesso, si è fatta evidente la necessità di scoraggiare comportamenti illegali e scorretti da parte degli stessi utenti minorenni.

Contro le insidie che la Rete può riservare ai più piccoli si è mosso il Codice di autoregolamentazione Internet e minori, firmato il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione tecnologica assieme alle più rappresentative associazioni di *provider*. Secondo il principio di co-regolamentazione, l'industria si è impegnata a darsi regole e ad adottarle, mente un organismo di controllo pubblico vigila sul rispetto delle stesse regole in una sorta di "autoregolamentazione regolata". I fornitori di accesso alla rete aderenti al Codice si impegnano a gestire dati utili alla tutela dei minori e a contrastare la pedopornografia online collaborando con le autorità competenti, in particolare con il Servizio Polizia postale. Vengono così introdotti il marchio di identificazione e garanzia (Internet@minori) per apposite pagine web di informazioni sull'utilizzo sicuro di Internet, i servizi di navigazione differenziata, la classificazione dei contenuti, sistemi di individuazione dell'età dell'utente pur nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, la custodia delle password di accesso ai servizi, la protezione dell'anonimato anche se i fornitori di accesso aderenti al Codice dovranno essere effettivamente informati della reale identità personale del soggetto cui viene concesso di fruire dell'anonimato.

La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata a un Comitato di garanzia con poteri di vigilanza e di segnalazione composto da undici membri nominati tra le associazioni dei *provider*, i ministeri competenti e le associazioni per la tutela dei minori. Le sanzioni previste sono: il richiamo, la censura, la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio «Internet e minori» e, da ultimo, la pubblicazione dei provvedimenti di revoca.

Promozione di programmi di qualità e azioni di educazione all'immagine e all'uso consapevole dei media

Alla preoccupazione di difendere i ragazzi e proteggerli dalle intrusioni inappropriate, si accompagna la necessità di incentivare la loro fruizione positiva dei mezzi di comunicazione. La diffusione delle tecnologie con la loro immensa versatilità ha infatti creato nuovi sce-

¹⁴ Relazione del Comitato di applicazione del Codice TV e minori, Roma, 13 gennaio 2006.

¹⁵ Per approfondimenti sulla lotta alla pedopornografia in Internet si veda la Sezione X.

nari cognitivi e di esperienza; e l'interattività ha aperto, soprattutto per i giovani, immensi spazi di espressione, di relazione, di partecipazione. Ma bambini e adolescenti non possono affrontare da soli questi nuovi territori, per quanto protetti da leggi e sistemi di controllo. A essi va assicurata un'adeguata formazione, con la guida degli adulti di riferimento, cosicché possano essere messi in grado di sviluppare nuove e appropriate conoscenze e competenze.

A partire da questa esigenza, l'attenzione in Italia viene rivolta a garantire una formazione specifica dei giovani all'uso dei media. Su questo si gioca una partita decisiva per il progresso dei diritti dei ragazzi anche in relazione al superamento del *digital divide*, ossia dell'esclusione dall'accesso e dall'uso attivo dei media dei ragazzi più disagiati per marginalità economica e culturale¹⁶. Contro il *digital divide* si è mosso il Ministero delle comunicazioni che nel 2007 ha realizzato il sito «Ti6connesso», con la collaborazione di Save the children Italia onlus e di Microsoft. Il sito propone ai ragazzi informazioni e contenuti anche multimediali per conoscere e interagire meglio con il mondo della rete e uno strumento di *parental control* scaricabile gratuitamente. Si rivolge anche a genitori e insegnanti, fornendo informazioni utili per aiutare e indirizzare i ragazzi verso una navigazione sicura e consapevole.

L'accesso di tutti i ragazzi a informazioni appropriate ha trovato buone risposte nel campo dei libri e delle biblioteche pubbliche. È cresciuta l'offerta dell'editoria per ragazzi e sul territorio si è ampliata la rete di biblioteche specializzate, anche attraverso iniziative mobili come i «bibliobus». Tra le tante buone pratiche citiamo quella attivata dal Ministero dei beni e delle attività culturali: *Una valigia di libri che viaggia con te*, una piccola biblioteca viaggiante sugli scuolabus delle amministrazioni provinciali (nel 2000 sono stati coinvolti circa 50.000 bambini). Inoltre sono state molte le campagne e i progetti tesi a stimolare l'abitudine alla lettura nelle giovani generazioni, tra cui il progetto *Nati per leggere* rivolto a genitori con figli piccoli.

Tra le azioni promosse dal Ministero della pubblica istruzione si segnalano l'accordo «Amico libro» tra Ministero, enti locali e Associazione italiana editori, che distribuisce a tutte le scuole una risorsa di 1.000 euro finalizzati all'acquisto di libri; «Amico libro», tuttora in essere, è stato abbinato al progetto «Scuola aperta», l'apertura pomeridiana delle scuole, in modo da favorire l'accesso a laboratori e biblioteche. L'efficacia di queste azioni è riscontrabile dai dati di frequenza delle biblioteche e dei centri di lettura, da indagini sociologiche nonché da rilevazioni di mercato.

Tutela della riservatezza dei minori e rappresentazione dei minori

Per l'evoluzione del sistema del rapporto dei media con i minori è stato seguito prevalentemente un orientamento di co-regolamentazione teso a introdurre meccanismi di responsabilizzazione degli operatori della comunicazione e di vigilanza delle istituzioni orientate all'effettiva tutela dei minori. È stata così promossa la sottoscrizione di specifici codici di autoregolamentazione e deontologici e l'istituzione e la gestione di appositi comitati di applicazione e di garanzia.

Rientrano in queste azioni, oltre alla Carta di Treviso per il settore della stampa e dell'informazione radiotelevisiva, aggiornata nel 2006 (per la quale si rinvia al precedente pa-

¹⁶ ISTAT, *Come cambia la vita dei bambini. Indagine statistica multiscopo sulle famiglie*, Roma, novembre 2005; Italia. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *L'eccezionale quotidiano: rapporto sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2006, p. 145-148.

ragrafo 4.6), anche il Codice di autoregolamentazione TV e minori (2002) e il corrispondente Comitato TV e minori (2003) e il Codice di autoregolamentazione Internet e minori con il relativo Comitato di garanzia Internet e minori (2003).

All'inizio del 2000, esistevano in Italia 13 codici di autoregolamentazione, ritenuti insufficienti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Prendendo atto della situazione, nel 2007, il Governo si è orientato verso la stesura di un Codice unico «Media e minori», la cui bozza è stata predisposta dal Ministero delle comunicazioni con il supporto delle categorie economiche del settore e di enti e associazioni interessati al miglioramento della condizione di infanzia e adolescenza. In questa stessa direzione il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72, ha riordinato gli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni e trasformato il Comitato Tv e Minori in «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori».

La tutela dei minori rispetto all'impatto negativo dei media vede tra gli obiettivi prioritari la garanzia assoluta dell'anonimato nelle cronache di fatti in cui i ragazzi siano implicati a qualsiasi titolo. Analoga necessità di tutela si è riconosciuta a bambini e adolescenti presenti in spettacoli o pubblicità, contro ogni forma di sfruttamento o di coinvolgimento non adatto alla loro età. Nello sguardo troppo insistente dei media o nel coinvolgimento non appropriato dei ragazzi, che diventano “mezzi” di comunicazione per catturare l'attenzione del pubblico e suscitare emozioni, si è individuato un vero e proprio abuso.

Interessante appare l'esperienza condotta con il Laboratorio sulla comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza, attivo dal 2004, istituito dalla Regione Veneto, che si è proposto come “luogo” di comunicazione, di conoscenza e di scambio fra i diversi soggetti che interagiscono nel rapporto fra mass media e infanzia (istituzioni pubbliche, scuola, operatori dei servizi, giornalisti ecc.). Il Laboratorio opera attraverso un Comitato di cui fanno parte tra gli altri il Pubblico tutore dei minori della Regione Veneto e il CORECOM (Comitato regionale di controllo delle telecomunicazioni), con il supporto scientifico del Centro interdepartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e del Dipartimento di sociologia dell'Università di Padova. Il Laboratorio conduce un'attività di ricerca e di monitoraggio e, attraverso il sito «Informaminori», aiuta gli operatori dell'informazione a non usare formule scontate nel racconto di vicende che coinvolgono minori.

4.8 Il diritto del fanciullo a non essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Raccomandazione n. 32, relativa al crimine della tortura o di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti, alla definizione di meccanismi per la ricezione di ricorsi contro pubblici ufficiali responsabili di maltrattamenti e la programmazione di attività formative in materia per le forze dell'ordine

Il Comitato ONU esprime una particolare attenzione rispetto a eventuali casi di maltrattamento sui minorenni, da parte di pubblici ufficiali, e di abusi, in particolare su minori stranieri e rom. Infatti, in linea con le proprie precedenti raccomandazioni ha indicato perciò all'Italia di recepire, nel diritto penale, il crimine della tortura o di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti; di istituire meccanismi a misura di bambino, per la ricezione di ricorsi contro pubblici ufficiali, riguardanti tali condotte durante l'arresto, l'interrogatorio, la custodia giudiziaria e all'interno di istituti penitenziari e di formare, in

questa direzione, il personale che opera nei centri di detenzione, nonché le forze dell'ordine in modo sistematico sui diritti umani dei bambini. Si rappresenta, a tal proposito, che per quanto riguarda la richiesta di introdurre meccanismi a misura di bambino, per la ricezione di ricorsi contro pubblici ufficiali riguardanti maltrattamenti subiti durante l'arresto, l'interrogatorio, la custodia giudiziaria e all'interno di istituti penitenziari, già oggi ogni minore detenuto può chiedere di parlare con il giudice di sorveglianza minorile, segnalandogli qualsiasi fatto di cui può essere stato vittima, e che i casi di maltrattamento o di abusi sui minori, da parte dei pubblici ufficiali, sono rari e repressi a norma del codice penale. Valido elemento di risposta alle raccomandazioni è costituito tra l'altro dalla riforma in corso dell'ordinamento penitenziario minorile, il quale concretamente si muove in una tendenza di rafforzamento di quegli aspetti del sistema di giustizia minorile, che tutelano il minore anche rispetto alle istituzioni che li hanno in carico, attraverso la formazione sistematica del personale civile e della Polizia penitenziaria, che operano nei servizi della giustizia minorile, e anche della polizia e dei carabinieri, sui diritti umani dei minori. Tali percorsi di formazione, peraltro, sono stati già attivati, anche se in modo non sistematico, per polizia e carabinieri, mentre il personale penitenziario minorile frequenta appositi corsi di formazione e di aggiornamento curati dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, che si svolgono nelle tre scuole di formazione del personale esistenti in Italia. Essendo, infatti, centrale l'attenzione che il sistema della giustizia minorile rivolge alle specifiche esigenze dei minorenni, nell'ottica prioritaria di garantire loro condizioni di vita migliori e più adeguate, nonché di intensificare la funzione risocializzante, rieducativa e riparativa della pena, il Dipartimento per la giustizia minorile ha elaborato una proposta di disegno di legge che, se approvato, potrebbe ulteriormente diversificare e personalizzare le risposte di giustizia in relazione alle tipologie di reato e alle caratteristiche del soggetto minorenne, aumentandone le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale e rafforzando il processo di risocializzazione.

Il testo prevede che nell'esecuzione delle misure penali nei confronti dei minori di anni 18 e dei giovani adulti per i reati commessi durante la minore età va assicurato, prioritariamente, un trattamento educativo fortemente orientato al recupero della cultura della legalità e che tale esecuzione perciò deve:

- essere rispettosa dei principi e dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, dalle convenzioni e dalle raccomandazioni internazionali;
- essere improntata a imparzialità, senza distinzione di sesso, origine etnica, nazionalità, cultura, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale;
- garantire i processi di socializzazione di ciascuno attraverso validi rapporti educativi e sociali;
- avviare i processi di maturazione e di responsabilizzazione ai fini della consapevolezza delle conseguenze socialmente negative delle proprie azioni, della acquisizione di nuove abilità sociali e del positivo inserimento e reinserimento;
- realizzare percorsi idonei di educazione alla legalità;
- essere adeguata alle condizioni fisiche e culturali di ristretto, in relazione alle sue risorse personali, familiari e sociali, alla sua storia e ai suoi bisogni di maturazione psicofisica e morale;
- essere attuata con gli apporti degli operatori, della famiglia e della comunità esterna opportunamente coordinati tra loro;
- essere attenta ad assicurare al minorenne il diritto alla salute fisica e psichica;
- essere mirata a mantenere e favorire i rapporti con le persone con cui esiste un legame familiare e affettivo, quando non vietati dall'autorità giudiziaria competente;

- essere seguita e monitorata, nel percorso riabilitativo personalizzato, da un educatore di riferimento; l'educatore di riferimento accompagna il minorenne in caso di convocazione davanti all'autorità giudiziaria;
- orientare gli interventi educativi nei confronti dei minorenni stranieri e italiani a modelli di pedagogia interculturale per favorire i processi di socializzazione multiculturale;
- rispondere ai bisogni che derivano dalle diversità culturali, ove il minorenne sia straniero o appartenente a minoranze etniche, anche attraverso l'intervento del mediatore culturale;
- prevedere modalità finalizzate a salvaguardare, avviare e rafforzare i processi di maturazione e socializzazione del singolo minorenne;
- prevedere le modalità delle relazioni con l'esterno per attività culturali, di tempo libero, di studio, di formazione professionale, di orientamento e inserimento lavorativo. Le novità di gestione del carcere dovrebbero riguardare specificamente l'edilizia carceraria, la presenza di personale educativo, l'apertura del carcere verso l'esterno, le modalità di ingresso e dimissione, la mediazione penitenziaria.

Le novità di gestione dell'istituto penale minorile dovrebbero riguardare specificamente: l'edilizia carceraria, il potenziamento dell'intervento trattamentale educativo, l'aumento delle occasioni di coinvolgimento della collettività e di collaborazione con gli enti locali, il volontariato e il terzo settore, le modalità di ingresso e di dimissione, la mediazione penale.

Quanto all'edilizia carceraria, si propone di istituire progressivamente dei carceri di dimensioni ridotte, con la forma di comunità alloggio, organizzate in piccole unità abitative (non più di dieci posti), che consentano relazioni personalizzate e stili di vita di tipo familiare con i minori ospitati.

La seconda scelta caratterizzante è che gli educatori devono diventare sempre più responsabili e attori del percorso trattamentale quotidiano. Ciò significa che:

- l'intera giornata dei minori deve essere programmata nelle sue attività e gestita nei vari momenti di studio, di formazione professionale, di orientamento e inserimento lavorativo, di socializzazione, di attività sportive e culturali, di mensa, di tempo libero e di riposo dal gruppo degli educatori (in cui devono aggiungersi, per i detenuti stranieri, dei mediatori culturali);
- ogni ragazzo deve avere inoltre un educatore di riferimento che gli sta vicino, lo ascolta, lo informa, progetta con lui il suo futuro, lo orienta al recupero della cultura della legalità, lo accompagna in caso di convocazione davanti all'autorità giudiziaria.

Il nuovo ordinamento penitenziario minorile dovrebbe prevedere un carcere "semi-aperto" disciplinando le modalità delle relazioni e delle uscite dei minori detenuti con l'esterno per attività culturali, di tempo libero, di studio, di formazione professionale, di orientamento e inserimento lavorativo; è questa apertura in forma controllata e progressiva che può attivare nei minori dei processi di maturazione e di responsabilizzazione ai fini della consapevolezza delle conseguenze socialmente negative delle proprie azioni, della acquisizione di nuove abilità sociali e del positivo inserimento e reinserimento nella comunità.

Altri aspetti su cui viene focalizzata l'attenzione sono le modalità dell'ingresso e delle dimissioni dalle strutture detentive. L'accoglienza del minore deve essere sempre più orientata ad una funzione di ascolto e di assistenza anche psicologica, nonché di raccolta di informazioni e acquisizione di conoscenze socio-familiari utilizzabili nella definizione imme-

diata dei progetti di trattamento e per il procedimento penale. Anche per le dimissioni, preparate in conveniente anticipo dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, risulta indispensabile potenziare il sistema integrato in collaborazione con i servizi dell'ente locale per la predisposizione di programmi orientati alla restituzione del minorenne al contesto familiare, sociale e territoriale di competenza, costruendo e attuando dei progetti concreti e utili di reinserimento familiare, abitativo, di lavoro o di studio. Il carcere serve così per costruire percorsi di vita tutelati nel dopo carcere.

Particolarmente importante pare, infine, la proposta di introdurre, come nuova misura alternativa alla detenzione, la mediazione penitenziaria: il magistrato di sorveglianza potrebbe ordinare la liberazione anticipata o una riduzione di pena quando c'è stata attività di mediazione-riparazione e essa ha avuto esito positivo. L'attivazione di processi riparativi verso la vittima e verso la società che abbiano come premio ed esito l'anticipo della fine della pena del carcere potrebbe cambiare di qualità il significato stesso della detenzione.

